



GREEN PASS – Lo stato dell'arte (INFORMATIVA A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN)

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 - Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021



All'articolo 1 viene prorogato **lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, **fino al 31 dicembre 2021**.

L'Art. 3, relativamente all'Impiego certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto GREEN PASS), ha stabilito che al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 sia inserito l'«**Art. 9-bis** che stabilisce al comma 1 che: **a far data dal 6 agosto 2021**, è consentito in **zona bianca esclusivamente ai soggetti (di età superiore ai 12 anni) muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)) l'accesso ai seguenti servizi e attività:**

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) Tutti gli spettacoli aperti al pubblico e tutti eventi e le competizioni sportive, sia al chiuso che all'aperto;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, ovunque venga svolta attività sportiva di base e motoria in genere, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Al comma 2 è stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Il comma 3 statuisce, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Inoltre è stabilito che con **apposito DPCM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le**



GREEN PASS – Lo stato dell'arte (INFORMATIVA A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN)

specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Il comma 4 stabilisce altresì che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 siano tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. **Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 andranno effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.**

L'ARTICOLO 4 dispone, al comma 1, che all'articolo 5 del D.L. 52 del 22 aprile 2021, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

- ✓ In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
- In **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.
- In **zona gialla** la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

- ✓ **Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.**
- In **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso.



GREEN PASS – Lo stato dell'arte (INFORMATIVA A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN)

- In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

3

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

COME RICONOSCERE L'AUTENTICITA' DEL GREEN PASS

<https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-come-riconoscere-facilmente-quello-autentico/17527>

Per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l'**app gratuita** di verifica nazionale **VerificaC19** da installare su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate. Vediamo i vari passaggi da effettuare:

- Scaricare l'app gratuita "VerificaC19" dall'App Store di Apple o dal Google Play Store.
- Aprire l'app "VerificaC19".
- Nella schermata iniziale premere il tasto "Avvia scansione", si attiverà la fotocamera.
- Inquadrare il codice QR del green pass con la fotocamera del cellulare.
- Se il green pass è regolare e in corso di validità, l'app mostrerà la scritta "Certificato valido" e nome, cognome e data di nascita dell'intestatario.

Quindi:

- ✓ La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- ✓ L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- ✓ L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- ✓ L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
- ✓ L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.



GREEN PASS – Lo stato dell'arte (INFORMATIVA A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN)

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Cos'è la Certificazione verde (GREEN PASS) Covid 19

<https://www.dgc.gov.it/web/checose.html>

La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. **La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:**

- 1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;**
- 2. Aver completato il ciclo vaccinale;**
- 3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;**
- 4. Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.**

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta **in Italia**

- per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai servizi ed alle attività già indicate in precedenza.

NB: La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.



GREEN PASS – Lo stato dell’arte (INFORMATIVA A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN)

La Certificazione verde COVID-19 **non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.**

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida **in EUROPA** come **EU digital COVID certificate** rendendo più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue **non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.**

